



CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 16 DEL 29/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto: Modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF a seguito della Legge di Bilancio 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20.50**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA	X	
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE		X
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA		X	BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA	X		ZINI FRANCESCA		X
COMINARDI MASSIMO	X				
Totale				13	4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2022 PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.**

Sindaco: Proposta numero 4: modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a seguito della legge di bilancio 2022.

Anche qui lascio la parola all'Assessore Chiaraschi. Prego.

Assessore Chiaraschi: Proponiamo la modifica delle aliquote dell'addizionale; è una modifica fatta a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 ed è stata pubblicata il 31 dicembre 2021, che prevede una modifica degli scaglioni Irpef a partire dal primo gennaio 2022.

Nello stesso modo dobbiamo adeguare gli scaglioni relativi all'addizionale Irpef perché è un'addizionale proprio che deve seguire gli scaglioni dell'imposta principale.

La modifica sostanzialmente è riferita solo ad uno scaglione che è quello più alto. Abbiamo tenuto tutte le esenzioni sul reddito fino a 20.000 € identico; la prima aliquota fino a 15.000 dello 0,30 invariata; da 15.00 a 28.000 dello 0,40 invariata; da 28.000 a 50.000 dello 0,50 invariata; abbiamo aumentato allo 0,70 per l'imponibile oltre i 50.000.

Sindaco: Grazie. Domande? Interventi?

Mettiamo in votazione quindi questa delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

fino al 2021	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

dal 2022	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

Visto il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2021 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2011 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e approvato il relativo regolamento e determinata l'aliquota e la soglia di esenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/06/2011 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 2011, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2021 con la quale venivano approvate le aliquote per l'anno 2022 seguendo la precedente divisione di scaglioni IRPEF;

Ritenuto di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le*

politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito <https://www.finanze.gov.it>;

Viste le previsioni 2022/2024 del capitolo di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022 nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	0,30%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,40%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,50%
oltre 50.000,00	0,70%

Di confermare per l'anno 2022 le seguenti soglie di esenzione, come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 29/03/2011 e s.m.i.:

- i contribuenti ultrasessantacinquenni titolari di solo reddito da pensione pari o inferiore ad euro 20.000 (euro ventimila/00). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui al predetto limite si aggiunga il solo reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;
- i redditi, fino all'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00), derivanti da indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione, corrisposti a lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o altri Enti, anche se erogati tramite il datore di lavoro. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;

Di prendere atto del gettito atteso così come estrapolato mediante il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito www.finanze.gov.it, come da allegato parte integrante del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

Verbale firmato digitalmente
